

# **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO 2009**

*(art. 1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007)*

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siena n.36 del 27/02/2007, e successivamente modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/02/2008
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/02/2009

## **Art. 1**

### **OGGETTO**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge 27.12. 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Siena, con deliberazione n° n. 42 del 22.2.2000, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 L.191/98.

## **Art. 2**

### **DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VARIAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'ALIQUTA**

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art.1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene stabilita con il presente regolamento, da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota è stabilita per scaglioni di reddito in:

- a) zero virgola sessanta punti percentuali (0,60%) per lo scaglione di reddito imponibile fino ad euro diciottomila (€ 18.000,00);
- b) zero virgola settanta punti percentuali (0,70%) per lo scaglione di reddito oltre euro diciottomila (€ 18.000,00).

### **Art. 3**

#### **SOGLIA DI ESENZIONE E REQUISITI REDDITUALI**

Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF di **€ 12.000 (dodicimila)**, per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad **€ 12.000 (dodicimila)**.

### **Art. 4**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore come previsto nel precedente art.2.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.